



Città di Torino – Circoscrizione IV

Gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte

Torino, 22 maggio 2025



MOZIONE avente ad oggetto: "Analisi degli effetti apportati dalle modifiche al Regolamento 318" presentata dal capogruppo Lega Carlo Emanuele MORANDO

PREMESSO CHE

Dal 1 giugno al 21 luglio 2024 si è svolta la consueta rassegna annuale Evergreen Fest presso il parco della Tesoriera, con concerti, dibattiti e conferenze affiancate da attività di somministrazione aperta al pubblico. La rassegna ha da sempre incontrato qualche rimostranza da parte dei più vicini residenti al parco che lamentano disagi per il volume tenuto dagli impianti di diffusione sonora per molte ore al giorno e per moltissimi giorni

PREMESSO INOLTRE CHE

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" stabilisce che il limite dell'impatto acustico per le aree in questione sia di 55dB in orario diurno e di 45dB in orario notturno (dopo le 22). Il Regolamento 318 per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Torino prevede, all'art. 12 c. 7, la possibilità di derogare a questi limiti "per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi". Il Comune ha infatti concesso la deroga fino a 70dB per 30 giorni, il massimo consentito, nelle date 1-2-7-8-9-12-13-14-16-18-20-21-22-23-28-29-30 giugno e 4-5-6-7-11-12-13-14-16-18-19-20-21 luglio. Lo stesso art. 12 c. 7 indica però che "nel caso in cui in un sito sia previsto il superamento dei valori limite per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, tale superamento può essere autorizzato per un massimo di 2 giorni a settimana"

CONSIDERATO CHE

La rassegna ricade nella casistica presa in considerazione dall'art. 12 del Regolamento 318, con una deroga al limite dell'impatto acustico per 30 giorni non consecutivi, ma è disattesa l'ultima condizione posta dal comma 7 relativa al limite di 2 giorni a settimana di deroga. Nella settimana del 3 giugno sono state concesse deroghe per tre giorni consecutivi, nella settimana del 10 giugno per quattro giorni non consecutivi, nella settimana del 17 giugno per cinque giorni non consecutivi, nella settimana del 24 giugno per tre giorni consecutivi, nella settimana del 1 luglio per quattro giorni consecutivi, nella settimana del 8 luglio per quattro giorni consecutivi, nella settimana del 15 luglio per cinque giorni non consecutivi. In nessuna delle sette settimane che

sono state interessate dalla manifestazione è stato rispettato il limite dei due giorni derogabili a settimana

CONSIDERATO INOLTRE CHE

L'art. 12 c. 10 prevede ancora che *"nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei valori limite per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito"*. Anche questa condizione risulta disattesa dalla suddivisione dei giorni di deroga concessi.

L'art. 12 c. 12 prevede che *"il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore non può essere comunque derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche e ospedaliere, o altri recettori sensibili (esempio: case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento"*. In corso Francia 180, esattamente adiacente al parco, ha sede la casa di riposo gestita dalle Piccole Sorelle dei Poveri, che non è tra i promotori dell'attività causa del superamento dei valori limite.

RILEVATO CHE

L'art. 12 c. 11 quantifica in 70dB il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga, *"riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16 marzo 1998"*. Nell'edizione 2023 di Evergreen Fest alcuni residenti con balconi non corrispondenti al ricettore più esposto hanno rilevato diversi superamenti al limite dei 70dB, con punte che toccavano gli 85dB, elementi messi a disposizione della Città e della Circoscrizione IV mediante l'invio di una e-mail datata 22/05/2024.

APPURATO CHE

Tutte le prescrizioni legate a orari, numero di giorni consecutivi e/o durata del superamento dei valori limite e addirittura ai siti critici vengono superate dall' art. 15 c. 1, modificato con delibera del 24/07/2023, che recita *"Il superamento dei valori limite per le sorgenti sonore con orari, numero di giorni consecutivi e/o durata, nonché per i siti critici, con difformità da quanto stabilito nel precedente art. 12, può essere autorizzato dagli uffici della Città, previa Delibera della Giunta comunale cui compete il riconoscimento motivato del carattere artistico, socioculturale o comunque di interesse pubblico dell'iniziativa. È fatto salvo il limite di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare di cui alla DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049"*. Tale comma di fatto concede la possibilità alla Giunta comunale di ignorare ed aggirare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento 318 appellandosi al carattere artistico dell'iniziativa.

CONSTATATO CHE

A distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento 318 l'unica iniziativa beneficiaria delle modifiche inserite all'art. 15, come si evince dal prospetto delle *"Autorizzazioni in deroga semplificate e ordinarie rilasciate"* dal Comune di Torino, parrebbe essere la rassegna Evergreen Fest, proprio quella che maggiormente causa disagi al vicinato del parco della Tesoriera.

IMPEGNA

Il Presidente a convocare una commissione in seduta pubblica all'interno della quale analizzare le modifiche apportate al regolamento 318, a distanza di due anni dalla loro introduzione, e valutarne le ricadute nell'ambito delle iniziative ospitate sul territorio della Circoscrizione IV.

F.to Carlo Emanuele Morando

